



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NASO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 24/09/2024

FATTO

1. In data 02.04.2014 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento n. *449 da estinguere mediante delegazione di pagamento per un importo complessivo di euro 47.400,00, da rimborsare in n. 120 rate. In data 03.04.2014 la ricorrente stipulava un secondo contratto di finanziamento n. *447 da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 41.640,00, da rimborsare in n. 120 rate. In data 09.03.2015, infine, la ricorrente stipulava un terzo contratto di finanziamento n. *075 da estinguere mediante delegazione di pagamento per un importo complessivo di euro 7.980,00, da rimborsare in n. 84 rate. A far data dal 30.09.2018, parte ricorrente ha estinto il secondo finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 52 e il terzo finanziamento, sempre in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 41. Mentre, a far data dal 31.10.2021, la ricorrente ha estinto il primo finanziamento, in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 89.

Con ricorso del 4.04.2024, preceduto da reclamo del 6.02.2024, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 8.352,81. In particolare, in relazione al contratto n. *447, la ricorrente chiede il rimborso di euro 4.618,33, importo determinato applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le commissioni e agli interessi, al netto di quanto rimborsato in conteggo estintivo (euro



3.252,32 per gli interessi ed euro 590,16 per le commissioni). In relazione al contratto n. *449, la ricorrente chiede un importo complessivo di euro 2.991,82, importo determinato applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le commissioni e a agli interessi, al netto di quanto rimborsato in conteggio estintivo (euro 855,00 per gli interessi ed euro 306,57 per le commissioni). In relazione al contratto n. *075, la ricorrente chiede un importo complessivo di euro 742,66, importo determinato applicando il criterio *pro rata temporis* a tutte le commissioni e agli interessi, al netto di quanto rimborsato in conteggio estintivo (euro 382,92 per gli interessi ed euro 102,33 per le commissioni). Parte ricorrente chiede infine il rimborso di euro 250,00 a titolo di spese legali.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo preliminarmente la conformità dei moduli contrattuali impiegati alle previsioni di legge e, quindi, la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore della ricorrente all'atto dell'estinzione anticipata dei rapporti. Dichiara che ha sempre ritenuto che la sentenza "Lexitor" non potesse condurre ad un'interpretazione *contra legem* della normativa nazionale, tantomeno in via retroattiva e con riguardo alla totalità indifferenziata dei costi del credito. Argomenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 ha riguardato solo l'art. 11-*octies*, comma 2, del Decreto Sostegni-*bis* e, quindi, l'interpretazione del vecchio art. 125-*sexies* t.u.b., sulla quale la Corte ha ritenuto che il detto art. 11-*octies*, comma 2, fosse intervenuto con disposizione di cui la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità. Osserva che rimane invece tuttora vigente nell'ordinamento l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 180/1950, che è disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/della pensione e dalla quale emerge che nel settembre 2012 il legislatore italiano confermava che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli dovevano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata e ne demandava l'individuazione alla Banca d'Italia, le cui disposizioni di trasparenza nella materia dei finanziamenti con cessione del quinto perpetuano quindi tuttora la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito. Richiama la sentenza del 9 febbraio 2023 nella causa Unicredit Bank, C-555/217, con la quale la Corte di giustizia, recependo le conclusioni dell'Avvocato Generale del 29 settembre 2022, ha affermato che quel diritto alla riduzione «non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato»; e, quindi, «non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (punti 30-31 della sentenza Unicredit Bank). Parte resistente rileva che questa statuizione cozza con quella adottata nella precedente sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, la quale aveva invece sostenuto che detta riduzione «include tutti i costi posti a carico del consumatore». Argomenta che il vecchio art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza "Lexitor", in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso *pro rata temporis* di tutti i costi che reclama. Afferma che la sentenza "Lexitor" nella sua motivazione si è occupata solo ed esclusivamente dei «costi... determinati unilateralmente dalla banca» (punto 31 e ss.), e non quindi dei costi da pagare a terzi (quali sono ad esempio le commissioni di intermediazione). Né la sentenza della Corte Costituzionale ha affermato il contrario. Con riferimento agli oneri *recurring*, l'intermediario sostiene che gli unici soggetti a riduzione e rimborso erano: le commissioni per la gestione del finanziamento; le spese per le comunicazioni periodiche (comunque gratuite); le spese di incasso quote. Evidenzia poi



come tali oneri siano già stati regolarmente rimborsati alla ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*. In particolare: - per il contratto n. *447: euro 590,16 a titolo di commissioni per la gestione del finanziamento ed euro 3.252,32 a titolo di abbuono interessi per estinzione anticipata; - per il contratto n. *449: euro 306,57 a titolo di commissioni per la gestione del finanziamento ed euro 855,00 a titolo di abbuono interessi per estinzione anticipata; - per il contratto n. *075: euro 102,33 a titolo di commissioni per la gestione del finanziamento ed euro 382,92 a titolo di abbuono interessi per estinzione anticipata. Per gli oneri *up-front*, ritiene invece che sia escluso qualsiasi rimborso in quanto corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto. Rileva che sono tali sia le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, sia le provvigioni all'intermediario del credito. Quanto agli oneri assicurativi, parte resistente afferma di aver provveduto ai seguenti rimborsi: - per il contratto n. *447: euro 287,86 a mezzo assegno circolare; - per il contratto n. *449: euro 106,85 a mezzo assegno circolare.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, parte resistente ritiene che la stessa sia infondata. Rileva che il rimborso degli interessi secondo il *pro rata* risulta incompatibile con la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese che prevede che gli interessi seguano una traiettoria discendente, così come previsto nella sezione 2 del SECCI. Aggiunge che sempre l'art 4 del Modulo SECCI definisce nello specifico come in caso di estinzione anticipata, per la ripartizione degli interessi, al finanziatore spetti la quota relativa agli interessi maturati, mentre al cliente spetti la quota relativa agli interessi non maturati. Afferma che tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane dalla richiesta di estinzione alla scadenza naturale del contratto. L'intermediario afferma, infine, che l'importo degli interessi non maturati calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* è inferiore a quanto già riconosciuto in conteggio estintivo, non residuando pertanto alcun importo da restituire e, a ben vedere, avendo l'intermediario già previsto l'applicazione di un criterio più favorevole al consumatore.

Parte resistente conclude, infine, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.

3. In sede di repliche, la ricorrente sostiene che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione deve applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto. Rileva che, con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha reso inequivocabile la possibilità che i consumatori possano esigere la riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021 (Decreto Sostegni-*bis*). Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi, insiste sul fatto che l'art 4 del SECCI prevede che il cliente che estingue anticipatamente il finanziamento abbia diritto ad un rimborso degli interessi calcolati secondo il principio *pro rata temporis*.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato dei finanziamenti che costituiscono oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.



2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*



10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Infine, con riferimento al richiamo dell'intermediario resistente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE Unicredit Bank Austria C-555/21 del 9.02.2023, l'ABF ha escluso che i principi enunciati in tale sentenza (resa in tema di credito immobiliare) siano applicabili al diverso ambito del credito ai consumatori (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6561/2024 e Collegio di Bari, decisione n. 12993/2023; nello stesso senso si è pronunciata Corte d'Appello Torino, 23.06.2023).

17. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

18. Alla luce di quanto sopra, le somme che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere alla parte ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, devono essere determinate come di seguito:

CONTRATTO N. *447

###

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 52 |
| rate residue | | 68 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 5,30% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 56,67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 34,70% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi | tot ristoro |
|--|-----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | interessi | (recurring) | € 9.371,96 | € 5.310,78 | € 3.252,08 | € 3.252,32 | € 2.058,46 |
| ○ | comm. perfezionamento | (up front) | € 1.041,00 | € 589,90 | € 361,23 | | € 361,23 |
| ○ | comm. gestione | (recurring) | € 1.041,00 | € 589,90 | € 361,23 | € 590,16 | -€ 0,26 |
| ○ | prov. intermediario credito | (up front) | € 2.706,60 | € 1.533,74 | € 939,19 | | € 939,19 |
| ○ | premio vita | (recurring) | € 482,19 | € 273,24 | € 167,32 | | € 273,24 |
| ○ | premio impiego | (recurring) | € 288,11 | € 163,26 | € 99,97 | | € 163,26 |
| <i>rimborsi senza imputazione per oneri assicurativi</i> | | | | | | € 287,86 | -€ 287,86 |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | | | € 3.507,26 |

CONTRATTO N. *449

###

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 89 |
| rate residue | | 31 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 5,50% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 25,83% |
| - in proporzione alla quota interessi | 7,76% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi | tot ristoro |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | Interessi | (recurring) | € 11.002,87 | € 2.842,41 | € 854,37 | € 855,00 | € 1.987,41 |
| ○ | Comm. perfezionamento fin | (up front) | € 1.185,00 | € 306,13 | € 92,02 | | € 92,02 |
| ○ | Comm. gestione finanz. | (recurring) | € 1.185,00 | € 306,13 | € 92,02 | € 306,57 | -€ 0,44 |
| ○ | provvig. intermed. credito | (up front) | € 1.834,38 | € 473,88 | € 142,44 | | € 142,44 |
| ○ | oneri assicurativi | (recurring) | € 870,48 | € 224,87 | € 67,59 | € 160,85 | € 64,02 |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> | | | | | | | |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | | | € 2.285,45 |
| interessi legali | | | | | | si | |

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**CONTRATTO N. *075**

###

| | |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 84 |
| rate scadute ▶ | 41 |
| rate residue | 43 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,46% |
|-------|-------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| | % restituzioni |
| - in proporzione lineare | 51,19% |
| - in proporzione alla quota interessi | 28,11% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | Interessi | € 1.361,33 | € 696,87 | € 382,70 | ○ | € 382,92 | € 313,95 |
| ○ | Comm. perfezionamento fin | € 199,50 | € 102,13 | € 56,08 | ○ | | € 56,08 |
| ○ | Comm. gestione finanz. | € 199,50 | € 102,13 | € 56,08 | ○ | € 102,33 | -€ 0,20 |
| ○ | provvig. intermed. credito | € 638,40 | € 326,80 | € 179,47 | ○ | | € 179,47 |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 549,30 |
| interessi legali | si |

19. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

20. Si fa presente infine che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 6.342,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA